

Uguali per Costituzione. 3. L'uguaglianza dei detenuti

di Ernesto Maria Ruffini (*L'Espresso*, 8 febbraio 2013)

L'uguaglianza, anche se non siamo abituati a pensarci, riguarda anche le persone private della propria libertà perché costrette in carcere. Donne e uomini che, pur avendo commesso dei reati, non cessano di essere titolari dei nostri stessi diritti fondamentali. Perché di fronte ai diritti inviolabili della persona siamo tutti uguali e lo continuiamo ad essere anche da detenuti (Corte Costituzionale, sentenze n. 1/1956 e n. 15/1982).

Come ci chiaramente rammentato la Corte Costituzionale, la detenzione «non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale» (Corte Costituzionale, sentenze n. 349/1993 e n. 526/2000). Infatti, «la tutela costituzionale dei diritti fondamentali dell'uomo, ed in particolare la garanzia della inviolabilità della libertà personale sancita dall'articolo 13 della Costituzione, opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale durante la fase esecutiva della pena, sia pure con le limitazioni che, com'è ovvio, lo stato di detenzione necessariamente comporta» (Corte Costituzionale, sentenze n. 349/1993, n. 204/1974, n. 185/1985, n. 312/1985, 374/1987, n. 53/1993). Perché anche al detenuto deve essere «riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e garantita quella parte di personalità umana che la pena non intacca» (Corte Costituzionale, sentenze n. 349/1993 e n. 114/1979).

In questa prospettiva, i costituenti, all'articolo 27 della Costituzione hanno voluto sancire definitivamente il principio dell'umanizzazione della pena e della sua funzione rieducativa finalizzata al recupero e al reinserimento sociale del detenuto: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», perché anche tra i colpevoli «ci possono essere [...] coloro che si salvano, che si rialzano col rimorso e con la terapia incitatrice e risanatrice del lavoro» (G. Basile).

La pena, in altri termini, deve umanizzarsi e, «particolarmente nel momento della sua esecuzione, deve essere tale da non avvilito, da non degradare l'individuo», perché anche «l'uomo più malvagio può riabilitarsi. Per questo occorre riformare il sistema carcerario in modo di non ostacolare la riabilitazione dell'individuo, in modo che possa, secondo gli uni emendarsi, secondo gli altri essere socialmente recuperato» (G.M. Bettiol).

Il condannato, infatti, «deve essere trattato in modo tale da poter essere successivamente – se si tratta soprattutto di un delinquente occasionale – riassorbito dalla società» e, a tal fine, «le carceri non debbono diventare le università del delitto, di tutti i delitti, ma debbono essere un luogo dove il reo possa racchiudersi in se stesso, pentirsi del delitto e trovare quelle possibilità, attraverso le innovazioni che si potrebbero apportare nel nuovo ordinamento carcerario, che non gli facciano invece – come avviene oggi – odiare la società che sembra far di tutto per respingerlo da sé» (C. Preziosi). Perché «è bene che la società, nel momento in cui toglie il più alto bene al cittadino, quello della libertà, gli possa tendere la mano caritatevole, perché sia ricuperato, restituito al consorzio umano; e sia ricuperato non solo il delinquente occasionale [...] ma anche il delinquente per tendenza, anche il delinquente più feroce [...]. Non vi è creatura umana che possa subire da parte della società una condanna fine a se stessa, che pertanto ripudi ogni riflesso di rieducazione» (G. Leone). E «la società non deve rinunciare ad ogni sforzo, ad ogni mezzo affinché colui che è caduto nelle maglie della giustizia, che deve essere giudicato, che deve essere anche condannato, dopo la condanna possa offrire delle possibilità di rieducazione» (U. Tupini).

L'umanizzazione della pena e la sua funzione rieducativa, però, non potevano essere affermate «*in maniera soltanto empirica ed astratta*», perché «*non si può raggiungere una rieducazione del reo, se non lo si mette in una condizione in cui egli non senta ogni giorno la desolazione e l'asprezza di un sistema carcerario che in Italia deve essere modificato alle fondamenta*» (G. Fusco). Un sistema carcerario che allora, e troppo spesso ancora oggi, meriterebbe molti «*epiteti di vergogna; [...] un sistema carcerario in Italia, non solo il più antiquato, ma il più vergognoso*» (C. Preziosi).

Ed è in questa prospettiva che, provocatoriamente, fu suggerito che «*le persone che aspirano a diventare magistrati o funzionari di pubblica sicurezza*» venissero sottoposte «*ad un certo periodo di carcerazione perché costatino, loro che son destinati a mandare la gente in prigione, che cosa sia veramente la prigione, perché gli esperimenti personali insegnano più dei libri e delle lezioni e non si dimenticano più. [...] Non è dunque la norma penale che è mancata o che manca, ma è l'applicazione di essa e l'applicazione dipende dalla polizia e dall'autorità giudiziaria che, in questa materia, non funzionano a dovere. I commissari di pubblica sicurezza non si scandalizzano troppo di certi sistemi adoperati dai loro agenti; i questori non si scandalizzano dei loro commissari e i procuratori della Repubblica – una volta procuratori del Regno – che hanno sempre i fulmini pronti quando si tratta di colpire il privato cittadino, ritirano questi fulmini quando si tratta di colpire gli agenti di polizia giudiziaria, per timore di screditarne la funzione*» (U. Grilli).

Sono passati molti anni da quando i costituenti pronunciarono queste parole e da quando la Costituzione avrebbe dovuto indirizzare la mano dei legislatori e dei governi che si sono succeduti per rendere il sistema carcerario italiano degno di un paese civile.

Sono passati pochi giorni da quando la [Corte europea dei diritti umani di Strasburgo](#) ha condannato il nostro Paese per trattamento inumano e degradante di alcuni carcerati, intimandoci di rimediare alla situazione dei nostri carceri.

Sono passati poche ore, da quando il [presidente della Repubblica Giorgio Napolitano](#), in visita al carcere milanese di san Vittore, ha dovuto ammettere che il degrado delle nostre prigioni mette «*in gioco il prestigio e l'onore dell'Italia*».